

## In questo numero:

**1.**  
**Convegno Brescia, 21 maggio 2025 -**  
**Spes non confudit**

**2.**  
**Mutuo, quando a pagare le rate è solo**  
**un coniuge**

**3.**  
**Leggende metropolitane - Pigno-**  
**ramento della “prima casa”? Sì, no,**  
**forse!**

**4.**  
**DirittoPop, un progetto da conoscere**  
**e far crescere insieme**

## 1. Convegno Brescia, 21 maggio 2025

Nell'anno del Giubileo dedicato alla Speranza, un importante Convegno che mira a fornire un quadro di come gli operatori della giustizia operano quotidianamente con la loro professionalità in aiuto delle persone più deboli.

Tra i relatori il **Vescovo di Brescia mons. Pierantonio Tremolada**, la **Dott.ssa Giovanna De Rosa**, Presidente della Corte d'Appello, il **Dott. Guido Rispoli**, Procuratore Generale presso la Corte d'Appello e l'**Avv. Matteo Magri**, con un intervento dedicato all'Amministratore di Sostegno di Comunità.

Il Convegno, - che si terrà a Brescia il 21 maggio, dalle ore 16.30 presso il Palazzo di Giustizia -, sarà l'occasione per riflettere e approfondire il tema della Speranza dalle varie angolazioni degli operatori del diritto e della giustizia, cioè da coloro che ogni giorno dalle aule del Tribunale si prendono cura degli ultimi e delle persone più fragili.

## 2. Mutuo, quando a pagare le rate è solo un coniuge

La situazione è questa: marito e moglie acquistano casa insieme e insieme contraggono un mutuo. Chi deve pagare le rate? e se le rate venissero pagate da uno solo dei due coniugi?

Cosa dice la legge a riguardo?

Faccio una premessa, scontata ma forse neanche troppo.

Se il rapporto coniugale procede serenamente, può essere anche solo il marito, o la moglie, a pagare il mutuo ma questo non crea nessun problema: i due sono d'accordo in questo modo e dunque, piaccia o non piaccia, come si dice, va bene così.

La questione, ovviamente, è molto diversa quando il rapporto coniugale si incrina e cominciano le recriminazioni. Torniamo al pagamento del mutuo. Essendo un obbligo che i due coniugi hanno contratto in solido tra loro, per la banca è indifferente chi è dei due a pagare. Nei rapporti tra i due coniugi, poi, la regola generale prevederebbe che se, ad esempio, fosse il marito a pagare l'inte-

ra rata del mutuo, questi potrebbe poi chiedere la restituzione o, se si preferisce, il rimborso di metà rata alla moglie, la quale altrimenti avrebbe quello che la legge definisce ingiustificato arricchimento.

Nel caso del matrimonio, però, questa regola generale non vale.

All'interno del rapporto coniugale esistono, infatti, precisi doveri morali e sociali, che trovano la loro fonte nella convivenza more uxorio. Quindi, per tornare alla questione del mutuo, i versamenti di denaro eseguiti da un convivente a favore dell'altro durante la convivenza costituiscono adempimento di un'obbligazione naturale e cioè l'esecuzione di un dovere morale e sociale, con conseguente impossibilità di chiederne la restituzione.

Proprio sulla base di questi doveri morali e sociali, **non può essere richiesta la restituzione delle somme pagate da uno solo dei coniugi in costanza di matrimonio, a titolo di rate del mutuo contratto da entrambi in solido per l'acquisto della casa coniugale, anche se cointestata.** Sussistendo particolari condizioni, la ripetibilità potrà essere fatta valere solo dalla data della separazione e per le somme successivamente pagate.

Proprio su questo specifico argomento segnalo una recente ordinanza della [Cassazione, n. 11337 del 30 aprile 2025](#).

### **3. Leggende metropolitane - Pignoramento della “prima casa”? sì, no, forse!**

I risultati di recenti indagini dicono che sempre più persone, non solo giovani, utilizzano principalmente i social come canali primari di informazione, per leggere notizie di interesse, spesso mettendo like e condividendo post e video di varia natura senza prima averne verificato l'autenticità.

Così, nel mare di informazioni (e disinformazioni) che ci circondano, molte regole di diritto finiscono per diventare miti da bar, detti popolari o consigli sbagliati letti su internet.

Facciamo un po' di chiarezza su un argomento sul quale noi italiani siamo molto sensibili, la pri-

ma casa.

Si sente spesso dire che la prima casa è sacra, è intoccabile e che per questo nessuno potrebbe mai pignorarla (ndr: con buona pace dei creditori che se ci provassero rimarrebbero con un pugno di mosche in mano).

Si tratta di una convinzione molto più diffusa di quel che si potrebbe pensare, ma siamo sicuri che sia proprio così? E se, invece, le cose stessero in un altro modo?

A questo argomento ho voluto dedicare un approfondimento sul blog dello studio, (che potete leggere cliccando su [questo link](#)), per illustrare alcuni aspetti che è importante conoscere.

Quando si parla di debiti, **la regola generale prevede che il debitore deve rispondere dei propri debiti con tutti i suoi beni.** Questo significa che ogni singolo bene del debitore, – inclusa la prima casa-, può essere oggetto di pignoramento. Punto.

Se questa è la regola generale, e quindi vale nella quasi totalità dei casi, esiste però un'eccezione. Infatti, nel caso in cui il debito è nei confronti dell'Erario, cioè nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la stessa Agenzia delle Entrate che agisce per il recupero forzoso di tasse ed imposte non pagate non potrà rivalersi sulla prima casa del debitore.

Proprio perché tale, questa eccezione per poter operare richiede però, oltre alla natura erariale del debito, i) che il debitore-contribuente abbia un unico immobile di proprietà, ii) che l'immobile sia destinato ad abitazione principale, iii) che l'immobile non rientri nella categoria delle abitazioni di lusso e, infine, iv) che il debitore abbia la propria residenza anagrafica presso l'immobile oggetto di esecuzione.

Sussistendo tutte queste condizioni, nessuna esclusa, un'eventuale esecuzione da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione sarebbe improcedibile.

Attenzione però! in alcuni casi l'Agenzia delle Entrate può comunque agire esecutivamente e iscrivere ipoteca (bloccando così ogni eventuale possibilità di vendita) sull'immobile.

### **4. DirittoPop, un nuovo progetto da conoscere e far crescere insieme**

Sono felice di presentare a tutti i lettori di questa newsletter **DirittoPop.it**, un nuovo progetto divulgativo pensato per rendere il diritto chiaro, comprensibile e accessibile a tutti.

Nato da poco, DirittoPop.it si rivolge a tutti coloro che vogliono capire meglio le regole che influenzano la nostra vita quotidiana — senza tecnicismi, senza parole complicate, ma con un linguaggio semplice e diretto.

Ogni articolo affronta temi giuridici di interesse generale, con l'obiettivo di aiutare a orientarsi tra diritti, doveri e situazioni concrete, dalla vita di tutti i giorni alla scuola, al lavoro, alla famiglia.

Vi invito per questo a visitare il sito [www.dirittopop.it](http://www.dirittopop.it), esplorare i contenuti già pubblicati e, se vi piace il progetto, condividerlo con amici, studenti, colleghi o chiunque possa trarne beneficio.

Anche il vostro supporto ci aiuta a crescere e a portare la cultura giuridica a più persone.

Trovate DirittoPop anche su [Facebook](#) e sul [canale Whatsapp](#)!

**Ti è piaciuta questa newsletter?**

**Scrivimi a [magri@studiolegalemagri.it](mailto:magri@studiolegalemagri.it)  
se vuoi approfondire qualche argomento  
o vuoi suggerirmene qualcuno!**

© 2025 Studio Legale Magri

Questa pubblicazione e le informazioni qui contenute hanno carattere esclusivamente informativo e di aggiornamento e non hanno carattere esaustivo, né possono essere intese come espressione di un parere legale propriamente inteso o di una indicazione o presupposto al fine di adottare decisioni.